

	SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ			Codice
	<b>CODICE CONDOTTA PER I PARTNER</b>			<b>AII. 9 MQ</b>
	Data emissione	Nr. edizione	Nr. revisione	Pagine
	09/01/2024	01	00	1 / 5

## Applicabilità

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori si applica a qualsiasi organizzazione che stipula un contratto con la nostra azienda per la fornitura di beni o servizi o abbia intrapreso una relazione commerciale con la nostra società per diventare nostro fornitore.

## Principi generali

La nostra azienda si dichiara a favore della sostenibilità e si è impegnato di fronte alle Nazioni Unite a rispettare i dieci principi del Patto Globale (UN Global Compact). Il successo economico e un agire socialmente responsabile non sono in contraddizione tra loro, ma si supportano a vicenda.

Un agire responsabile e nel rispetto del principio di sostenibilità costituisce per noi un fondamento importante della collaborazione con i nostri partner commerciali.

Pertanto, dai nostri partner commerciali ci aspettiamo che:

esercitino la loro attività con integrità e cioè rispettando in particolare tutte le leggi applicabili, come ad esempio le norme a tutela dei diritti umani (incluse le norme fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro - ILO), le norme in materia di anti-corrruzione, protezione dei dati personali e concorrenza e nonché le norme in materia di tutela ambientale e sicurezza sul lavoro. Si impegnino a fare rispettare anche ai propri partner commerciali i principi esposti nel presente Codice di condotta con un adeguato sostegno agiscano in modo onesto, responsabile e leale.

## Panoramica

Il presente Codice di condotta dei Fornitori (di seguito anche "Codice dei Fornitori") delinea le nostre aspettative nei confronti dei Fornitori. Il contratto di un Fornitore con la F.E.EM. s.r.l. può contenere disposizioni che trattano alcune di queste tematiche. Nulla di quanto contenuto nel presente Codice dei Fornitori ha lo scopo di sostituire le più stringenti disposizioni previste all'interno di uno specifico contratto.

I Fornitori sono tenuti a comprendere e identificare i processi necessari per conformarsi alle leggi applicabili nelle giurisdizioni in cui operano o intrattengono relazioni d'affari. Nel caso in cui le disposizioni di legge e il presente Codice dei Fornitori affrontino le stesse tematiche, nella misura in cui sia legalmente consentito, i Fornitori devono applicare le disposizioni che promuovono maggiormente le finalità del presente Codice dei Fornitori.

## Rispetto degli standard

Ogni Fornitore è tenuto a rispettare gli standard identificati dal Codice dei Fornitori in relazione alle operazioni relative alla propria area di business. I fornitori devono stabilire e applicare politiche conformi e allineate alle aspettative descritte nel presente Codice dei Fornitori. I Fornitori sono inoltre tenuti ad applicare i medesimi standard comportamentali anche nell'ambito dei propri rapporti di fornitura. Le violazioni del Codice dei

	SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ			Codice
	<b>CODICE CONDOTTA PER I PARTNER</b>			<b>AII. 9 MQ</b>
	Data emissione	Nr. edizione	Nr. revisione	Pagine
	09/01/2024	01	00	2 / 5

Fornitori sono seriamente prese in considerazione e devono essere segnalate dal Fornitore, al momento della loro scoperta, secondo quanto previsto nel paragrafo "Segnalazione di violazioni". Un'eventuale violazione del presente Codice dei Fornitori può comportare una delle seguenti azioni o altre azioni simili: chiedere al Fornitore di verificare la propria organizzazione o il processo di fornitura e riferire sui risultati raccolti; raccomandare o adottare azioni correttive; valutare il Fornitore come un Fornitore "non affidabile". In alcuni casi, il contratto con il Fornitore può essere risolto.

## Diritti Umani

I nostri partner devono rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti.

### Rapporti sociali

Il Fornitore deve trattare i lavoratori con dignità e rispetto, senza sottoporli a condizioni di lavoro degradanti.

### Molestie

Il Fornitore deve promuovere una cultura e un luogo di lavoro in cui non sono tollerate le molestie, comprese le molestie sessuali, le minacce di molestie o le ritorsioni per la denuncia di molestie.

### Pari opportunità e diversità

Il Fornitore deve promuovere una cultura improntata alla promozione delle pari opportunità per tutti i soggetti. Il Fornitore non deve tollerare le discriminazioni basate su sesso, razza, religione, età, disabilità, identità di genere, orientamento sessuale o sull'appartenenza alle categorie protette dalla legge locale nelle assunzioni e nell'assegnazione di mansioni ai dipendenti. I candidati e i dipendenti sono valutati in base alla loro capacità di svolgere il lavoro (Convenzioni ILO 100 e 111).

## Lavoro

### Lavoro forzato

Il Fornitore non può costringere, direttamente o indirettamente, un dipendente a lavorare in modo forzato, né può costringere o minacciare alcun soggetto per ottenere l'erogazione di un servizio o di un lavoro. Il fornitore non deve ricorrere ad alcun tipo di forma di lavoro in condizioni di schiavitù o servitù, di lavoro forzato o obbligatorio, traffico di esseri umani o lavoro non volontario. Il lavoro deve essere condotto sulla base di condizioni liberamente concordate. Il Fornitore non deve trattenere, distruggere, nascondere, confiscare o negare l'accesso dei lavoratori ai propri documenti identificativi, di riconoscimento o di immigrazione. Il Fornitore non deve richiedere ai lavoratori migranti, non professionisti, di sostenere costi o tasse legate alla loro assunzione, al loro viaggio o alla loro procedura di emigrazione e tanto meno far subire trattamenti inumani e umilianti, punizioni corporali ecc. (Convenzioni ILO 29 e 105)

### Lavoro minorile

Il Fornitore non deve sfruttare il lavoro minorile e non deve assumere alcun lavoratore di età inferiore ai 16 anni e comunque di età inferiore a quella prevista dalla legge, se superiore. L'assunzione di lavoratori di età inferiore ai 18 anni non deve interferire con la loro istruzione obbligatoria e non deve, per la natura del lavoro o per le circostanze in cui viene svolto, essere suscettibile di danneggiare la loro salute, la loro sicurezza o i loro principi etici (Convenzioni ILO 138 e 182).

### Salari, orari di lavoro e altre condizioni

Il Fornitore deve rispettare gli standard applicabili alle condizioni di lavoro per tutta la durata del contratto, comprese, senza limitazione alcuna, le leggi, i regolamenti ed i parametri relativi al pagamento del salario

	SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ			Codice
	<b>CODICE CONDOTTA PER I PARTNER</b>			<b>AII. 9 MQ</b>
	Data emissione	Nr. edizione	Nr. revisione	Pagine
	09/01/2024	01	00	3 / 5

minimo legale o del salario che soddisfi gli standard locali, qualunque sia il maggiore; il Fornitore deve attenersi al rispetto delle pause e dei periodi di riposo previsti dalla legge, nonché al rispetto delle leggi previste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro.

### **Libertà di associazione e di non ritorsione**

Il Fornitore deve promuovere un ambiente in cui gli standard aziendali siano chiaramente compresi e si possa comunicare apertamente con il management (tramite gli appositi canali), senza la minaccia di ritorsioni, intimidazioni o molestie. Inoltre, il Fornitore deve rispettare il diritto dei lavoratori di associarsi, di organizzarsi e di aderire ad eventuali associazioni.

I partner commerciali devono rispettare la libertà di riunione e la formazione di gruppi di interesse e assicurano la protezione dei diritti dei dipendenti all'interno delle proprie organizzazioni. Essi rispettano altresì il diritto dei dipendenti di eleggere liberamente i propri rappresentanti e di negoziare collettivamente (Convenzioni ILO 87 e 98).

### **Salute e sicurezza**

Oltre a soddisfare i requisiti minimi previsti dalla legge per il rispetto delle condizioni di lavoro, il Fornitore è tenuto a garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano (ad esempio, garantendo strutture pulite e sufficientemente illuminate e ventilate ed attrezzature adeguatamente mantenute) e deve prendere le precauzioni necessarie per prevenire eventuali incidenti e lesioni.

Essi riducono o eliminano altresì, ove realizzabile, tutte le fonti di rischio nell'ambiente di lavoro, in applicazione di conoscenze generali in materia di sicurezza e tutela della salute nel rispettivo settore industriale.

### **Gestione delle emergenze e dei rischi**

Il Fornitore è tenuto a gestire i rischi e le emergenze connesse alla propria attività d'impresa favorendo l'implementazione di sistemi di individuazione, pratiche di prevenzione e gestione, procedure di risposta ed adeguata formazione e informazione, al fine di limitare l'esposizione dei propri dipendenti e collaboratori a eventuali rischi.

### **Retribuzione e compenso**

I destinatari sono tenuti a retribuire i propri dipendenti e collaboratori in conformità alle disposizioni di legge e normative applicabili, nonché ai contratti collettivi adottati.

La paga fornita ai dipendenti deve essere idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari e di standard di vita rispettosi della dignità dell'individuo.

### **Orario di lavoro**

I fornitori sono tenuti a garantire il pieno rispetto della normativa e dei contratti collettivi di lavoro in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario, a inclusione di pause, giorni di riposo, ferie e congedi di vario titolo. In particolare, i destinatari sono tenuti a garantire ai propri dipendenti un orario di lavoro e di lavoro straordinario massimo in linea con quanto stabilito dalle Convenzioni dell'ILO (C001, C3030, C047, R116).

### **Rapporti di lavoro**

I fornitori sono tenuti a fornire ai propri dipendenti e collaboratori un contratto di lavoro in forma scritta, chiaramente comprensibile e legalmente vincolante, alla stregua di quanto stabilito dalle leggi nazionali e dagli standard industriali.

## **Ambiente**

### **Efficienza delle risorse e minimizzazione dei rifiuti**

Il Fornitore deve cercare di migliorare l'efficienza delle risorse utilizzate e ridurre il loro consumo, comprese le materie prime, l'energia, l'acqua e il carburante. Il Fornitore è tenuto a fare sforzi ragionevoli per eliminare o

	SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ			Codice
	<b>CODICE CONDOTTA PER I PARTNER</b>			<b>AII. 9 MQ</b>
	Data emissione	Nr. edizione	Nr. revisione	Pagine
	09/01/2024	01	00	4 / 5

ridurre il livello dei rifiuti (sia solidi che di acque reflue) generati e per migliorare lo smaltimento nelle discariche nonché il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti stessi. Il Fornitore è incoraggiato a sviluppare e utilizzare pratiche innovative e rispettose dell'ambiente che riducano gli impatti ambientali negativi.

### Rispetto normativa ambientale e convenzioni internazionali

Il Fornitore deve adottare misure ragionevoli per ridurre al minimo le emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti tossici e pericolosi.

In particolare, il fornitore deve rispettare, per quanto applicabile rispetto alla propria attività:

- la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP - Persistent Organic Pollutants – PCB e diossine);
- la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi ed il loro smaltimento;
- la convenzione di Minamata sul mercurio;
- il regolamento REACH (Reg. CE n. 1907/2006);
- la direttiva RoHS la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per tutelare la salute umana e l'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento corretto dei rifiuti AEE (Direttiva 2011/65/CE);
- le norme nazionali e comunitarie (se applicabili) di protezione ambientale.

## Integrità, etica e anticorruzione

### Integrità aziendale

Il Fornitore non deve adottare comportamenti in contrasto con la legge o con i principi etici. Il Fornitore è tenuto a rispettare standard che assicurino pratiche commerciali corrette. Il Fornitore si deve adoperare per mantenere standard di confidenzialità per consentire ai dipendenti e agli appaltatori di segnalare comportamenti eticamente non corretti.

### Corruzione / Crimini finanziari

Il Fornitore non deve richiedere o accettare pagamenti con finalità corruttive, né indurre o permettere ad altre parti di richiedere o ricevere pagamenti con tale natura per suo conto, né indurre altre parti, compresa la F.E.EM. s.r.l., a violare qualsiasi legge in materia di corruzione e concussione, per quanto applicabile, quando lavora per conto proprio o con le altre parti, compresa la nostra azienda. Il Fornitore si deve avvalere di procedure ragionevolmente idonee a prevenire e combattere la corruzione in tutte le sue forme. Il Fornitore non deve agevolare o favorire terzi in attività di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altre attività di criminalità finanziaria.

### Regali, inviti, atti di intrattenimento e di ospitalità

Il Fornitore non deve offrire, accettare o sollecitare alcun regalo, atto di intrattenimento o ospitalità per i quali ci sia motivo di credere, anche agli occhi di un terzo ragionevolmente informato, che possano influenzare impropriamente le decisioni o compromettere l'obiettività relativa alla sua attività di business.

Nell'ambito della loro attività i nostri partner commerciali accettano e rivolgono inviti solo se tali inviti sono adeguati, se non prevedono di essere illecitamente ricambiati in alcun modo, se non danno adito a eventuali favoreggiamenti e se non violano le leggi applicabili (in particolare le leggi anticorruzione). Lo stesso vale per l'accettazione o la concessione di doni e di compensi o vantaggi di qualsiasi altro genere.

### Conflitto d'interesse

Il Fornitore non deve tollerare pregiudizi, conflitti di interesse, influenze o prevaricazioni inappropriate in relazione ai propri giudizi ed alle proprie responsabilità professionali. Il Fornitore deve riportare spontaneamente tali conflitti, ove coinvolgano personale delle F.E.EM. s.r.l.

	SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ			Codice
	<b>CODICE CONDOTTA PER I PARTNER</b>			<b>AII. 9 MQ</b>
	Data emissione	Nr. edizione	Nr. revisione	Pagine
	09/01/2024	01	00	5 / 5

## Privacy

### Riservatezza / Privacy

Il Fornitore deve rispettare gli obblighi relativi alla protezione dei dati personali e degli accordi di riservatezza in tutti gli ambiti di trattamento (raccolta, elaborazione, archiviazione, cancellazione, ...) ed in generale alla corretta gestione delle informazioni riservate e personali.

### Sicurezza informatica e dei dati

Il fornitore deve garantire una protezione dei dati comprensiva di un elevato livello di sicurezza informatica che garantisca i principi fondamentali della sicurezza: riservatezza o confidenzialità; integrità; disponibilità; autenticazione ed autorizzazione.